

Civile Ord. Sez. 5 Num. 4434 Anno 2020
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: BOTTA RAFFAELE
Data pubblicazione: 20/02/2020

ORDINANZA

6380
2014

_____ sul ricorso iscritto al n. 30197/2014 R.G. proposto da _____, elettivamente domiciliato in Roma, via _____, presso l'avv. _____, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39, presso l'avv. _____ che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e nei confronti di _____, Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- INTIMATA -

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

- intimata -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 1, n. 6138/01/14 del 7 luglio 2014, depositata il 16 ottobre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno prodotto memorie;

1. La controversia concerne l'impugnazione di due iscrizioni ipotecari per debiti di diversa natura rispetto alle quali il contribuente lamentava di non aver ricevuto alcun avviso prodromico e la mancata notifica delle cartelle sottese.

2. Il giudice adito in prime cure non si pronunciava sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'agente per la riscossione in relazione alle cartelle per debiti extratributari, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla cancellazione dell'iscrizione del 2007 e accoglieva il ricorso del contribuente riferito alla seconda iscrizione per l'insufficienza della documentazione prodotta dall'esattore a comprovare la notifica delle cartelle;

3. Il giudice d'appello, ancora una volta non si pronunciava sull'eccezione di difetto di giurisdizione rinnovata dall'agente per la riscossione, e riformava la sentenza impugnata riconoscendo la regolare notifica di tutte le cartelle prodotte e relative ai debiti di natura tributaria. Avverso la sentenza d'appello il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste Equitalia Sud con controricorso, illustrato anche con memoria. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate; *in Ve Banca di Commercio*

4. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la mancata pronuncia sull'eccezione di mancata notifica dell'avviso prodromico all'iscrizione d'ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973;

5. Il motivo è fondato sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente *ratione temporis*), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo

Corte di Cassazione - con nota in Giur. Trib. 2020, 1000

R
R

al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 *bis*, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità» (Cass. S.U. n. 19667 del 2014; conf. Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 5577 del 2019);

6. Il motivo è fondato sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui: «Nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva» (Cass. n. 29087 del 2018) E ancora: «Nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto» (Cass. n. 29568 del 2018);

7. Nell'accoglimento di tale motivo resta assorbito il secondo (violazione di legge sulla prescrizione e sulla decadenza), mentre in

R
B

accoglimento della reiterata eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Equitalia Sud va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle estraneo al debito tributario;

8. Pertanto deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle estranee al debito tributario; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle estranee al debito tributario, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 12/12/2019

AB